

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5°)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

BERTONE

e dei Vice-presidenti

FORTUNATI e MARTINELLI

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco e i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo e per il tesoro Agrimi, per la pubblica istruzione Elkan, per i lavori pubblici De Cocci, per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1918).
(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame degli articoli del decreto-legge in titolo, cominciando dall'articolo 8, che è il primo di quelli contenenti le provvidenze per i lavoratori, la cui trattazione era stata accantonata nella seduta di ieri.

In via preliminare, il ministro Bosco fornisce alcune informazioni sulle provvidenze già disposte per i lavoratori autonomi e

per gli operai ammessi all'integrazione del salario, in attuazione delle norme del decreto in discussione.

La Commissione esamina poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 8, proposto dai senatori comunisti, che tende ad applicare anche in questa occasione le provvidenze disposte in seguito alla catastrofe del Vajont, concedendo ai lavoratori disoccupati un'indennità speciale pari alla paga giornaliera.

Tale emendamento è illustrato dal senatore Trebbi, il quale critica il testo del Governo in quanto questo rimane nei limiti della legislazione vigente; l'oratore osserva, quindi, che l'onere che deriverebbe dall'approvazione della proposta comunista non sarebbe rilevante, in quanto il numero degli ammessi al beneficio è limitato.

In senso contrario all'emendamento si pronunciano il senatore Trabucchi e, sia pur con qualche perplessità, il senatore Maier; a favore della proposta di modifica parlano invece i senatori Gaiani e Maccarrone, i quali insistono sulla necessità di un maggiore intervento dello Stato in aiuto ai lavoratori colpiti.

Il senatore Trabucchi propone a questo punto che la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione prevista dal primo comma sia portata da 300 a 400 lire giornaliera.

A tale proposta si associano i senatori Bonacina e Martinelli, mentre il senatore Trebbi sostiene nuovamente l'emendamento dei senatori comunisti.

Il ministro Bosco, pur dichiarando di condividere lo spirito di solidarietà verso i lavoratori colpiti dalle alluvioni, fa presente di non poter accogliere l'emendamento dei senatori comunisti in quanto la norma in esso contenuta non si inquadra nel sistema previdenziale in vigore; l'oratore si dichiara invece favorevole alla proposta del senatore Trabucchi. Il Ministro conclude il suo intervento sottolineando la portata e la tempestività dei benefici concessi dal decreto-legge in esame.

La Commissione respinge quindi l'emendamento dei senatori comunisti, approvando invece la modificazione proposta dal senatore Trabucchi.

La Commissione esamina successivamente un emendamento dei senatori Coppo e Trabucchi al terzo comma dell'articolo 8, tendente ad elevare a 90 giorni anche per i lavoratori agricoli il periodo massimo nel quale può essere concessa la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione. Tale emendamento viene illustrato dal senatore Trabucchi, mentre in senso contrario ad esso si pronuncia il senatore Trebbi, il quale rileva che anche con la modificazione proposta non si evita la discriminazione tra i lavoratori agricoli e quelli di altri settori produttivi. Alle osservazioni del precedente oratore replica il ministro Bosco, il quale, dichiarando di accogliere l'emendamento, fa presente che il sistema previdenziale per la disoccupazione in agricoltura è diverso da quello di altri settori produttivi e che la perequazione dei trattamenti non può essere certo affrontata con un provvedimento di urgenza come quello all'esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento dei senatori Coppo e Trabucchi e l'articolo 8 con le modificazioni sopra indicate.

Sull'articolo 9 la Commissione respinge un emendamento dei senatori comunisti tendente a portare la integrazione salariale al cento per cento della paga giornaliera.

Il senatore Bosso chiede quindi un chiarimento sulla dizione « aziende industriali » che ricorre nel primo comma dell'articolo 9; il ministro Bosco precisa che per aziende debbono intendersi le unità produttive e quindi anche gli stabilimenti, che si trovino nelle zone colpite.

La Commissione esamina quindi un emendamento dei senatori Trabucchi e Coppo, tendente a portare la integrazione salariale dal settanta all'ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Questa proposta di modificazione è accolta dal Ministro del lavoro, il quale precisa, tuttavia, che l'aumento della integrazione non deve in alcun modo costituire un precedente per analoghe richieste di carattere più generale.

La Commissione approva successivamente l'articolo 9 con la modifica sopra indicata.

Approvato senza discussione l'articolo 10, la Commissione esamina un emendamento dei senatori comunisti, tendente ad introdurre un nuovo articolo che prevede la concessione di rendite vitalizie o di reversibilità ai soggetti colpiti da invalidità o ai superstiti dei deceduti in seguito alle alluvioni, equiparandoli agli invalidi o ai superstiti di morti per infortuni sul lavoro. L'emendamento è illustrato dal senatore Trebbi e sostenuto dai senatori Gaiani e Maccarrone, i quali ricordano il precedente stabilito in seguito alla catastrofe del Vajont e fanno presente che l'onere derivante dalla proposta sarebbe limitato.

In senso contrario all'emendamento si pronunciano il senatore Bosso ed il Ministro del lavoro; quest'ultimo precisa che la modifica inciderebbe sull'assetto previdenziale vigente e anche sulla situazione finanziaria delle gestioni previdenziali. A quest'ultimo proposito, il Ministro si dichiara pronto a svolgere, in altra occasione, un'ampia relazione alla Commissione sulla situazione finanziaria degli enti previdenziali.

Dopo che in senso contrario all'emendamento si è pronunciato anche il sottosegretario per il tesoro Agrimi, tale emendamento viene respinto dalla Commissione. Parimenti respinto è un emendamento aggiuntivo dei senatori comunisti, mentre viene approvato senza modifiche, dopo un breve intervento del senatore Trebbi e una replica del ministro Bosco, l'articolo 11.

Il senatore Salerno fa successivamente presente che il relatore Banfi aveva proposto di sopprimere gli articoli 12, 13 e 14 ovvero di aumentare l'anticipazione ai lavoratori autonomi da lire 90.000 a lire 150.000. In

senso contrario alla soppressione degli articoli parla il senatore Pirastu; anche il ministro Bosco si pronuncia nello stesso senso ed aggiunge di essere contrario all'aumento dell'anticipazione. Il senatore Salerni dichiara quindi di non insistere, mentre i senatori Trabucchi e Trebbi ricordano due rilievi contenuti nel parere della 10ª Commissione, riguardanti, rispettivamente, l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'erogazione e la condizione dei gravi danni subiti, cui l'erogazione medesima è subordinata. Il ministro Bosco risponde alle osservazioni dei due precedenti oratori, dichiarando di ritenere sufficientemente chiaro il testo del decreto.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del presidente Martinelli ed una replica del ministro Bosco, la Commissione approva l'articolo 12.

Circa un articolo aggiuntivo *12-bis* proposto dai senatori comunisti e concernente norme sulla ricostituzione di documenti assicurativi distrutti o smarriti in conseguenza delle calamità naturali, il ministro Bosco dichiara di accogliere come raccomandazione il principio ispiratore della proposta; dopodichè il senatore Gaiani dichiara di non insistere nell'emendamento.

Il senatore Gaiani illustra, quindi, un articolo aggiuntivo *12-ter*, proposto parimenti dal Gruppo comunista, per cui ai lavoratori autonomi titolari di aziende, assicurati presso le gestioni speciali INPS e rimasti danneggiati, sarebbe concesso un sussidio straordinario.

Su tale emendamento si svolge una breve discussione. Il senatore Bosso manifesta l'avviso che occorra intervenire con mutui e non con sussidi; il senatore Maier chiede che si tenga conto anche dei lavoratori autonomi non registrati. Il ministro Bosco manifesta avviso contrario all'emendamento, soprattutto per motivi di copertura finanziaria dell'onere; il sottosegretario Agrimi suggerisce che della materia si riparli in sede di esame del secondo decreto-legge da convertire. Tale suggerimento è accolto dal senatore Gaiani, il quale pertanto ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo al momento della discussione del disegno di legge n. 1973.

La Commissione, successivamente, approva l'articolo 13, con un emendamento aggiuntivo di carattere formale, proposto dal senatore Gigliotti, e l'articolo 14 senza modificazioni.

La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 18.

La Commissione passa ad esaminare l'articolo 4 del decreto n. 914, il cui testo viene sostituito dall'articolo 81 del decreto-legge n. 976; vengono pertanto presi in esame gli emendamenti presentati al menzionato articolo 81.

Il senatore Trabucchi, in relazione ad un emendamento presentato dal senatore Martinelli all'articolo 6 del decreto n. 914, sostiene l'opportunità che i criteri ispiratori di tale emendamento vengano esaminati anche con riferimento al nuovo testo dell'articolo 4.

Il senatore Gigliotti illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista all'articolo 81, dichiarando tra l'altro di concordare con i motivi che hanno spinto i senatori Angelilli ed altri a proporre, sullo stesso articolo, l'emendamento relativo alle società cooperative.

Il senatore Martinelli, accogliendo le osservazioni del senatore Trabucchi, presenta un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 81 del decreto n. 976 (dopo le parole: « redditi di ricchezza mobile dei soggetti ») le parole: « non tassabili in base al bilancio » con le altre: « tassabili in base al bilancio in relazione ai cespiti di produzione di reddito situati nelle zone danneggiate di cui all'articolo 1 ».

Il senatore Lo Giudice, pur concordando in linea di massima con l'intenzione del senatore Martinelli, sostiene la concreta impossibilità di fare distinzione tra i vari cespiti. I senatori Fortunati e Martinelli, rispondendo alle osservazioni del senatore Lo Giudice, sostengono invece che è possibile operare la distinzione tra i cespiti di reddito siti in diverse località.

Il senatore Trabucchi, pur dichiarando di comprendere lo spirito dell'emendamento Martinelli si dichiara ad esso contrario, rilevando la difficoltà, per il Ministro delle finanze, di giovare della facoltà prevista

dall'articolo 81 del decreto n. 976 in relazione ai casi contemplati nella norma modificativa suggerita.

I senatori Bosso e Conti si dichiarano favorevoli all'emendamento Martinelli, mentre il senatore Maccarrone afferma che lo emendamento stesso — pur rispondendo ad un criterio logico — contrasta con criteri di opportunità, creando tra l'altro un sovraccarico di lavoro agli uffici e rendendo così più difficile il raggiungimento degli scopi che la norma si prefigge.

Dopo brevi interventi dei senatori Maier e Trabucchi (quest'ultimo prospetta la possibilità di ammettere la sospensione quando il reddito prodotto dal cespite interessato superi una certa percentuale del reddito complessivo dell'azienda), prende la parola il sottosegretario Vittorino Colombo. Pur considerando valide in linea di massima le argomentazioni prospettate dal senatore Martinelli, il rappresentante del Governo sostiene l'opportunità di considerare la situazione che fa da sfondo alla norma in esame e rileva che i soggetti economicamente più deboli sono in genere le persone fisiche e non le persone giuridiche; queste ultime, prosegue l'oratore, agiscono normalmente su scala nazionale, potendo così compensare eventuali voci passive. Il sottosegretario Colombo afferma poi che sarebbe estremamente macchinoso tentare di distinguere tra i vari cespiti iscritti in ruolo per l'anno corrente, mentre per gli anni successivi l'eventuale perdita potrà essere valutata in relazione alle risultanze complessive delle aziende. Per i suesposti motivi, il rappresentante del Governo si dichiara contrario alla proposta del senatore Martinelli, mentre è favorevole, in linea di massima, agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e dai senatori Angelilli ed altri.

Il senatore Martinelli sostiene che il suo emendamento riguarda un numero elevato di aziende di dimensioni limitate ed afferma che la modificazione suggerita risponde a criteri di giustizia fiscale; tuttavia — prosegue l'oratore — se il Governo è contrario, egli non insisterà sull'emendamento, pur non potendo non rilevare che le difficoltà concrete sollevate dal senatore Lo Giudice sono, a suo avviso, superabili.

Il senatore Bosso dichiara quindi di far suo l'emendamento del senatore Martinelli, il quale, a sua volta, formula un nuovo testo della sua proposta, aggiungendovi la condizione che per la sospensione della riscossione delle imposte per i soggetti tassabili in base al bilancio occorra un importo dei danni superiori al 60 per cento dell'accertamento in atto per il cespite danneggiato.

Il sottosegretario Colombo esprime nuovamente la contrarietà del Governo a tale emendamento ed il senatore Trabucchi propone che la questione venga nuovamente affrontata in Assemblea. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento del senatore Bosso, il senatore Martinelli ritira anche il nuovo testo dell'emendamento da lui proposto.

Successivamente la Commissione approva un emendamento del senatore Angelilli tendente ad includere le cooperative nel beneficio della sospensione fiscale (emendamento analogo ad uno presentato dai senatori comunisti), dopo un breve dibattito nel quale il testo originario dell'emendamento viene modificato su proposta del senatore Fortunati.

Viene successivamente in discussione una proposta dei senatori comunisti tendente a modificare il secondo comma dell'articolo 4 inserendovi una norma, in base alla quale il Ministro delle finanze può autorizzare la sospensione fiscale per i soggetti che siano domiciliati, ai fini fiscali, fuori dai comuni colpiti ma che in questi abbiano avuto cespiti danneggiati. L'emendamento è illustrato dal senatore Fortunati ed in senso ad esso favorevole si pronuncia il senatore Lo Giudice.

Il sottosegretario Vittorino Colombo osserva anzitutto che l'emendamento dovrebbe essere formulato in un comma separato e suggerisce un nuovo testo in base al quale la concessione del beneficio previsto dall'emendamento è subordinata alla gravità dei danni subiti dai singoli cespiti. In tale formulazione l'emendamento viene approvato dalla Commissione.

Il senatore Fortunati dà quindi ragione di un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, attraverso il quale si autorizza il Ministro delle finanze a disporre la sospensione fiscale in forma generale ovvero su

domanda dei contribuenti a seconda dei comuni. La proposta di modifica contiene anche una norma che concede ai comuni in cui è prevista la sospensione delle imposte, a ricorrere ad anticipazioni di cassa, addossando allo Stato l'onere degli interessi derivanti da tale anticipazione.

Mentre la prima parte dell'emendamento viene approvata senza discussione, sulla seconda si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Martinelli (favorevole alla proposta, pur con alcune perplessità circa la copertura dell'onere che dall'approvazione della norma graverebbe sul bilancio) Trabucchi, Maier e il sottosegretario Colombo, che si dichiarano contrari alla proposta di modifica. Di fronte alle osservazioni di questi ultimi oratori il senatore Fortunati ritira la seconda parte dell'emendamento. Approvato, con le modifiche sopraindicate, l'articolo 4, la Commissione affronta l'esame dell'articolo 5, sul quale viene accolto senza dibattito un emendamento dei senatori comunisti tendente a precisare al primo ed all'ultimo comma i beneficiari dello sgravio dall'imposta sui fabbricati.

Sull'articolo 6 viene approvato un emendamento tendente ad inserire nella norma le cooperative, nonchè le modifiche al secondo comma dello stesso articolo contenute nell'articolo 82 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 976.

Viene quindi inserito l'articolo 6-bis previsto dall'articolo 82 del citato decreto. Su tale testo viene accolto, al secondo comma, un emendamento dei senatori comunisti tendente a sostituire le parole: « dalla Giunta provinciale amministrativa o dal competente organo di controllo regionale » con le altre: « dall'organo di controllo competente ».

Sull'articolo 7 il senatore Fortunati illustra un emendamento aggiuntivo tendente ad introdurre, in sede di conguaglio, lo sgravio delle imposte sospese per chi dia prova di aver perduto negli eventi calamitosi tutto o parte delle fonti di reddito.

Il senatore Trabucchi fa presente che l'emendamento è superfluo in quanto la disposizione è contenuta implicitamente nelle norme già approvate ed a tale considerazione si associa il sottosegretario Colombo; il senatore Fortunati dichiara quindi di non insistere nella sua proposta di modifica.

Il senatore Martinelli illustra un suo emendamento volto ad inserire un articolo 7-bis, che preveda la possibilità per le imprese e per i lavoratori di dedurre ai fini fiscali le somme devolute a favore dei soggetti colpiti dalle alluvioni.

Dopo interventi dei senatori Maier, Fortunati, Lo Giudice, Martinelli e Trabucchi (quest'ultimo chiarisce che la norma deve applicarsi entro il limite del 5 per cento), e del sottosegretario, la Commissione approva l'emendamento Martinelli tendente ad aggiungere un articolo 7-bis nella seguente formulazione: « Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

Il senatore Martinelli illustra il suo emendamento tendente ad aggiungere un articolo 7-ter riguardante l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti distrutti o divenuti inutilizzabili in seguito alle recenti calamità; il sottosegretario Vittorino Colombo afferma che la questione è già risolta da una precedente norma e che pertanto lo emendamento sarebbe superfluo. Il senatore Martinelli dichiara allora di ritirare l'emendamento.

Il senatore Martinelli illustra poi un suo emendamento tendente ad aggiungere un articolo 7-quater riguardante la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti di imprese industriali o commerciali distrutti o inutilizzabili in seguito alle calamità ed afferma che insisterebbe sullo stesso solo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria intendesse proporre analoghe disposizioni per altri prodotti. Dopo la risposta negativa del sottosegretario Vittorino Colombo, il senatore Martinelli dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

La Commissione passa poi ad esaminare l'articolo 24 del decreto n. 914, che era stato accantonato in relazione ad un emendamento presentato dai senatori Berlanda e Rosati, tendente ad aggiungere un articolo 88-bis al decreto-legge n. 976.

Dopo interventi dei senatori Martinelli, Pirastu, Maier e Trabucchi, il sottosegretario de' Cocci rileva che la norma dell'ar-

ticolo 10 del decreto n. 976 rende meno necessaria od opportuna l'approvazione dell'emendamento summenzionato. Il senatore Maccarrone propone la soppressione dell'articolo 24 del decreto n. 914 il quale, a suo avviso, avrebbe una ragion d'essere solo nel caso in cui mancassero le disposizioni del successivo decreto-legge.

Il sottosegretario Agrimi invita il senatore Maccarrone a ritirare l'emendamento soppressivo con la riserva di sollevare nuovamente la questione durante la discussione in Aula, anche in considerazione del fatto che il problema può avere riflessi di carattere costituzionale. Il sottosegretario de' Cocci si associa all'invito del sottosegretario Agrimi. Il senatore Pirastu, accogliendo quindi l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento soppressivo riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Essendo concluso l'esame degli articoli del decreto n. 914, la Commissione autorizza quindi il senatore Salerno a presentare in Aula una relazione favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 914 con le modificazioni accolte.

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente comunica che il Governo ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1, il quale modifica gli interventi previsti con l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo, aggiungendovi alcune altre finalità. Su tale testo viene quindi approvato senza discussione un emendamento del relatore Trabucchi, per sostituire nel primo alinea il riferimento all'autunno 1966 con quello ai mesi di ottobre e novembre 1966, come già deciso per il precedente decreto-legge.

Il senatore Maier dà quindi ragione di un suo emendamento volto ad inserire tra le finalità dell'articolo anche quella di consentire ai Comuni l'acquisto di abitazioni per coloro che abbiano avuto distrutto il proprio alloggio dall'alluvione. In senso favorevole a tale emendamento parlano i senatori Trabucchi ed Adamoli, mentre il sottosegretario per i lavori pubblici de' Cocci si esprime in senso contrario all'emendamento, os-

servando che la norma non potrà trovare rapida applicazione per ragioni procedurali.

La Commissione approva quindi l'emendamento del senatore Maier e successivamente il sottosegretario de' Cocci fornisce alcuni schiarimenti richiesti dal senatore Gaiani.

Vengono quindi esaminati congiuntamente due emendamenti proposti rispettivamente dal senatore Adamoli e dal relatore, che tendono entrambi ad inserire tra gli interventi elencati nell'articolo 1 anche la riparazione e la ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dall'alluvione. Il sottosegretario de' Cocci, pur facendo presente di ritenere che tale intervento sia già compreso nel riferimento alla legge 9 aprile 1955, n. 279, si rimette alla Commissione, la quale approva l'emendamento nel testo proposto dal senatore Adamoli.

Lo stesso senatore Adamoli propone quindi un emendamento alla lettera c) del testo del Governo, emendamento tendente ad ampliare l'ambito dell'intervento previsto in tale lettera.

Il sottosegretario de' Cocci dichiara di rimettersi alla Commissione, la quale approva l'emendamento.

Viene quindi in discussione una proposta di modifica del senatore Adamoli volta ad inserire alla lettera e), che prevede la costruzione di case da affittare alle famiglie senza tetto, un riferimento alla legge n. 167 sulla edilizia popolare.

In senso contrario alla proposta si esprime il relatore, ritenendo che l'approvazione di essa costituisca un inutile intralcio, mentre a favore parlano i senatori Gaiani e Maccarrone.

Il Sottosegretario ai lavori pubblici, de' Cocci, propone un nuovo testo dell'emendamento suggerito dal senatore Gaiani, testo che viene accolto dalla Commissione.

Senza discussione la Commissione approva gli articoli 2 e 3 del decreto n. 976.

All'articolo 4 viene presentato dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero testo.

Il senatore Fortunati chiede se le zone del Delta padano siano comprese nella disposizione di cui alla lettera b) del nuovo testo summenzionato.

Il sottosegretario de' Cocci sostiene che la attuale formulazione della lettera b) è suffi-

cientemente ampia e comprende, a suo avviso, anche le zone alle quali ha fatto riferimento il senatore Fortunati; propone quindi di approvare il testo presentato con la riserva di sottoporre la questione agli uffici del Ministero e proporre, ove ciò si rivelasse necessario, un ritocco al testo durante la discussione in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nella nuova formulazione presentata dal Governo.

L'articolo 5 viene accolto dalla Commissione senza discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il senatore Adamoli solleva la questione della competenza per l'esecuzione delle opere previste ed afferma che è opportuno rinviare la discussione di tale articolo sino al momento in cui verrà preso in considerazione l'articolo 10, nel quale il problema delle competenze è affrontato in modo organico.

La Commissione accoglie la proposta del senatore Adamoli.

Sull'articolo 7 la Commissione esamina innanzitutto l'emendamento presentato dai senatori Adamoli e Gaiani, sostitutivo del primo comma.

Il relatore Trabucchi si dichiara contrario all'emendamento, soprattutto in considerazione del fatto che aumentando i contributi si verrebbe ad alterare l'equilibrio finanziario del provvedimento. Il sottosegretario di Stato de' Cocci si associa alle osservazioni del senatore Trabucchi.

Il senatore Maccarrone, dopo aver osservato che la sua parte politica ha presentato emendamenti anche agli articoli successivi per modificare la entità dei contributi, afferma l'opportunità di accantonare tali questioni per esaminare complessivamente, al termine dell'esame del provvedimento, gli effetti finanziari delle modificazioni eventualmente approvate; ciò in considerazione del fatto che sono stati presentati emendamenti per modificare le fonti e l'entità dell'entrata prevista per la copertura delle spese.

Dopo un intervento del senatore Militeri, il quale sostiene l'opportunità di tener presente la cifra prevista dal provvedimento per la copertura delle spese, il senatore Pirastu sottolinea il carattere meramente indicativo delle cifre riguardanti la copertura.

Il Sottosegretario per il tesoro Agrimi dichiara quindi di non ritenere corretta l'im-

postazione data al problema finanziario dai senatori comunisti, osservando che, se si procede ad un eccessivo ampliamento delle provvidenze, occorre anche individuare i mezzi per farvi fronte. A quest'ultimo proposito l'oratore dichiara di non ritenere possibile il ricorso, come strumento di copertura, alle disponibilità che potrebbero derivare dall'eventuale mancato rinnovo della fiscalizzazione degli oneri sociali; analoga opinione egli esprime a proposito del fondo globale, che, non può essere, a suo avviso, sottratto alla disponibilità del Governo.

A quest'ultima osservazione del Sottosegretario replica vivamente il senatore Fortunati, il quale osserva che se il Governo è ricorso al fondo globale per finanziare gli interventi resi necessari dall'alluvione, non si può escludere che ad esso possa ricorrere anche il Parlamento.

Il presidente Martinelli fa quindi osservare che, data l'ora tarda, non si possano affrontare questioni di così alto impegno; egli pertanto propone di riprendere l'esame del decreto-legge domani mattina iniziando la discussione dagli articoli finanziari.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 23,50.

ISTRUZIONE (6°)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Caleffi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali » (1830).

(Rimessione all'Assemblea).

Il senatore Piovano, assieme ai senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Perna, Romano, Granata, Ariella Farneti, Schiavetti e Bufalini, presenta la richiesta di rimessione del

disegno di legge alla discussione e votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

Dopo alcune osservazioni del ministro Gui, il Presidente avverte che l'esame del provvedimento prosegue in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1830, sopra indicato).

Il relatore, senatore Giardina, illustra, con ampi riferimenti storici, le vicende dell'insegnamento delle discipline politiche, in Italia e all'estero; l'oratore si sofferma in particolare sull'esigenza, avvertita specie negli ultimi decenni, di un inserimento organico dello studio delle scienze sociali nel piano degli studi universitari. Espone quindi i precedenti legislativi, soffermandosi specialmente sul progetto Gonella. Infine, dopo avere rapidamente illustrato il contenuto del disegno di legge in esame, ne mette in luce i due elementi più importanti, a suo giudizio positivi: la introduzione di una specializzazione in scienze sociali ed il riordinamento della Facoltà, che pone termine all'attuale situazione, divenuta ormai insostenibile. Il relatore conclude proponendo la approvazione del disegno di legge, salvo eventuali modifiche, per lo studio delle quali chiede la collaborazione della Commissione.

Aperta la discussione, il senatore Monaldi dichiara di dubitare che sia possibile creare un'individualità ideale della Facoltà in esame attraverso l'integrazione degli studi sociologici con gli studi politici, dato che questi ultimi sono fondati non solo, come i primi, su valori permanenti, ma anche su valori contingenti. Secondo l'oratore, anziché procedere ad un riordinamento dell'esistente Facoltà, sarebbe stato forse opportuno ricorrere al più dinamico istituto del dipartimento, che si sta introducendo nell'ordinamento universitario. Il senatore Monaldi conclude tuttavia annunciando il proprio voto favorevole al disegno di legge, in quanto considera ogni nuova scuola come un arricchimento del patrimonio culturale del Paese.

Il senatore Trimarchi esprime delle perplessità sulla precedenza data al riordina-

mento di una Facoltà — che tra l'altro tocca da vicino, forse indebolendole, altre Facoltà affini — rispetto all'esame, in corso da troppo tempo, della riforma delle strutture universitarie nel loro complesso. Eccessiva sembra poi all'oratore la discrezionalità assegnata al Ministro in ordine alla trasformazione in Facoltà dei corsi di laurea esistenti presso le Facoltà di giurisprudenza (la materia esigerebbe, semmai, una disciplina legislativa), mentre la soluzione proposta all'articolo 5, relativo al piano degli studi, è a suo avviso, insoddisfacente, oltre che probabilmente non corretta sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo » (1900), d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli articoli.

Il senatore Spigaroli illustra un emendamento da lui presentato, soppressivo dell'articolo 1, articolo che egli definisce pleonastico. A lui si associa il senatore Trimarchi, presentatore assieme alla senatrice Lea Alcidi Rezza di un emendamento di uguale contenuto.

Il senatore Romano prospetta la opportunità della discussione congiunta degli articoli 1 e 2.

Il ministro Gui si dichiara consenziente con la soppressione dell'articolo 1 che viene quindi accolta dalla Commissione.

Sull'articolo 2, il senatore Spigaroli illustra un proprio emendamento, soppressivo dell'intero articolo. Si dichiarano contrari alla soppressione i senatori Morabito, Granata, Limoni e Perna; favorevole, il senatore Basile. Dopo alcuni chiarimenti forniti dal Ministro sulla vigente legislazione in materia, il seguito dell'esame dell'articolo è rinviato, per un maggiore approfondimento. Sull'articolo 3, la Commissione esamina in un ampio dibattito l'emendamento del relatore Bettoni, tendente a sostituire le parole: « 31 dicembre dell'anno di iscrizione », con le altre: « 30 giugno immediatamente successivo all'anno di iscrizione ».

Il senatore Bellisario osserva che l'emendamento, in sostanza, anche senza esplicitamente dichiararlo, anticipa di un anno l'età scolare. Il senatore Romano, in via principale, propone di non innovare sulla legislazione vigente in ordine al compimento del sesto anno di età; e, in subordine, di spostare la data dal 31 dicembre dell'anno di iscrizione al 31 marzo dell'anno successivo.

Il ministro Gui dichiara che la disciplina vigente stabilisce bensì un termine preciso (il 31 dicembre dell'anno di iscrizione) ma evita forzature, consentendo l'anticipazione attraverso l'esame di idoneità.

Dopo interventi dei senatori Piovano e Morabito, il senatore Limoni prospetta l'opportunità di lasciare fermo il predetto termine del 31 dicembre, ammettendo al tempo stesso la legittimità dell'anticipazione mediante il salto di classe.

Poichè peraltro il relatore esprime perplessità di ordine pratico sulla concreta applicazione della proposta, la Commissione stabilisce di rinviare, per un maggior approfondimento, il seguito dell'esame dell'articolo 3.

Infine, la Commissione in accoglimento della proposta del senatore Spigaroli — cui si erano dichiarati contrari il senatore Morabito e, a nome del Gruppo comunista, il senatore Romano — decide di esaminare separatamente gli articoli contenenti norme transitorie, per presentarli all'Assemblea sotto forma di progetto-stralcio.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

IGIENE E SANITA (11*)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero » (900), d'iniziativa del senatore Picardo.

« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (1168), d'iniziativa dei deputati Spinelli; De Maria, approvato dalla Camera dei deputati.

« Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (1200), d'iniziativa del senatore Bonadies.

« Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (1527), d'iniziativa dei senatori Ferroni e Sellitti.

(Seguito della discussione ed approvazione in un testo unificato).

Il senatore Cassini riferisce brevemente sul lavoro della sottocommissione da lui presieduta, la quale, per specifico mandato della Commissione, si è riunita nel pomeriggio di ieri, al fine di concordare un testo che, tenendo conto anche degli ultimi emendamenti presentati, potesse trovare il consenso della Commissione e venire sollecitamente approvato. Il relatore, premesso che era inevitabile che, in sede di sottocommissione, riaffiorassero alcuni dissensi manifestatisi nella precedente seduta, si dice lieto in ogni caso di comunicare che tali dissensi, e particolarmente quello relativo all'opportunità e alle modalità di un trattamento differenziato e più favorevole per i sanitari idonei, sono stati tutti felicemente superati.

Il senatore Cassini confida che il nuovo testo, che i componenti della sottocommissione si sono impegnati a non modificare e che hanno sottoscritto anche a nome dei rispettivi Gruppi, verrà benevolmente accolto e che ad esso non saranno apportati emendamenti sostanziali.

Il relatore ne illustra quindi gli articoli, sottolineando le innovazioni più salienti che sono state apportate al testo precedente: in particolare l'esonerazione dalla prova scritta di esame per i sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria; la riduzione alla metà — sempre a vantaggio degli idonei — del periodo di servizio richiesto per partecipare

al concorso, beneficio questo esteso anche ai primari e agli aiuti incaricati che abbiano prestato servizio di ruolo nel grado immediatamente inferiore; e la soppressione infine della data di cessazione dell'efficacia del provvedimento.

I senatori Zonca e Simonucci, quest'ultimo a nome del Gruppo comunista, esprimono la loro soddisfazione per la sollecitudine e lo zelo con cui la sottocommissione ha espletato il compito affidatole e dichiarano sostanzialmente di concordare con le conclusioni a cui essa è pervenuta.

Il senatore Samek Lodovici assicura che il testo ora all'esame è il frutto di una faticosa elaborazione condotta con senso di grande responsabilità e con la ferma volontà di raggiungere un accordo, anche se esso talora ha comportato il sacrificio di tesi e opinioni individuali.

Passando all'esame dei singoli articoli, il Presidente ricorda che il primo comma è già stato approvato.

Sugli ultimi due commi, intervengono vari oratori.

Il senatore Di Grazia, pur compiacendosi, in linea di massima, che sia stato accolto il principio della differenziazione tra sanitari non idonei ed idonei, rileva non di meno che la soluzione, prospettata ieri, di ammettere questi ultimi ad un concorso per soli titoli gli sembra preferibile a quella adottata dalla sottocommissione.

A tale obiezione replica il senatore D'Erri, osservando che, una volta accolto il concetto del concorso interno riservato, una valutazione dei soli titoli ai fini della immissione in ruolo non ha ragion d'essere e non dà quelle garanzie di serietà e di preparazione che offre invece l'esame previsto, sufficiente anche senza le prove scritte (da cui gli idonei sono esonerati) per accertare la preparazione dei candidati.

Interviene quindi il senatore Bonadies, per ribadire la sua convinzione che il beneficio concesso agli idonei sia del tutto inadeguato e che essi meriterebbero di essere immessi direttamente in ruolo senza esame. Conclude preannunciando il suo voto contrario all'articolo 1.

Di analogo parere si dichiara anche il senatore Ferroni, il quale rileva che il compromesso a cui è giunta la sottocommissione soddisfa in gran parte ma non del tutto

le sue aspirazioni (espresse nel disegno di legge n. 1527, che reca anche la sua firma), e dà adito a qualche preoccupazione; fra l'altro, egli ritiene ingiusto — e annuncia che presenterà un emendamento in proposito — che il servizio trascorso dai sanitari in altri ospedali di pari o superiore categoria non debba essere computato nel periodo di servizio necessario per partecipare ai concorsi. L'oratore dichiara infine di dissentire dal sistema — generalmente seguito nell'esame di più provvedimenti relativi alla stessa materia — di volere in ogni caso predisporre un nuovo testo, anzichè prendere a base uno dei progetti proposti, apportando eventuali modifiche.

La senatrice Angiola Minella Molinari prospetta quindi la possibilità che le amministrazioni ospedaliere, al momento in cui andrà in vigore la legge, abbiano già bandito concorsi o che questi siano in corso di espletamento. In tal caso sorge il dubbio se il regolare andamento di tali concorsi non possa in qualche modo essere compromesso dalle nuove disposizioni, e se non sia il caso di chiarire, a scanso di equivoci o di dubbie interpretazioni, il pensiero della Commissione su questo punto.

Alle perplessità affacciate dalla senatrice Minella Molinari si associa il senatore Ferroni, che propone, ai fini della chiarezza, un emendamento aggiuntivo dello stesso tenore dell'articolo 1 del disegno di legge numero 1527. Rispondono i senatori Zelioli Lanzini, Caroli, ed il sottosegretario Volpe, osservando che tale timore, dopo un'attenta lettura del provvedimento, dovrebbe rivelarsi infondato, dal momento che è fuori dubbio che i concorsi già banditi dovranno essere portati regolarmente a termine.

Dal canto loro, i senatori Samek Lodovici e Cassini ritengono che, anche se superflua, una precisazione nel senso auspicato dalla senatrice Minella Molinari non potrà nuocere al testo; lo stesso senatore Samek Lodovici propone in tal senso un emendamento da inserire più oltre, come articolo 3-bis o come quarto comma dell'articolo 3.

Un emendamento di analogo tenore viene suggerito anche dal senatore Simonucci.

Concluso il dibattito, vengono posti in votazione ed approvati i commi secondo e terzo, e l'articolo 1 nel suo complesso.

Esprime voto contrario il senatore Bonadies e si astiene il senatore Di Grazia.

All'articolo 2, il primo comma è approvato senza modificazioni. Viene quindi messo in discussione l'emendamento già annunciato dal senatore Ferroni, relativo al computo del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso.

Dopo brevi interventi dei senatori Cassini, Caroli, D'Errico, Zonca, Sellitti, Samek Lodovici e del sottosegretario Volpe, i quali ritengono che l'emendamento in questione sia superfluo, se non addirittura inopportuno e pericoloso, esso, posto ai voti, viene respinto.

I commi secondo e terzo vengono approvati senza modificazioni nel testo unificato, ed è approvato altresì l'articolo 2 nel suo complesso, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Bonadies.

All'articolo 3, primo comma, lo stesso senatore Bonadies propone di spostare al 1° gennaio 1966 la data del 1° gennaio 1965, relativa all'esistenza di fatto dei posti non inclusi nella pianta organica da mettere a concorso, facendo osservare come molti reparti, specie a Roma, siano stati creati proprio nel 1965, ed occupati da sanitari, i quali si troverebbero ingiustamente esclusi dalla sanatoria.

Dopo aver accolto l'emendamento del senatore Bonadies, la Commissione approva il primo comma e quindi i commi secondo e terzo, con un emendamento formale.

È approvato anche un quarto comma aggiuntivo allo stesso articolo proposto dal senatore Samek Lodovici (dopo che i senatori Ferroni e Simonucci hanno ritirato i rispettivi emendamenti in quanto tendenti allo stesso scopo) per cui i concorsi già banditi dovranno essere espletati in conformità delle norme che disciplinano i concorsi stessi.

Viene infine approvato l'articolo 3 nel suo complesso.

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

Dopo una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Bonadies, il disegno di legge è approvato nel suo complesso nel testo unificato col seguente titolo: « Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero ».

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente
DELLE FAVE*

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

La Commissione inizia l'esame del programma di *Tribuna politica 1967* predisposto dal Comitato istruttorio, allo scopo di approntare tempestivamente le norme regolatrici del nuovo ciclo di trasmissioni.

Con interventi dei senatori Angelilli, Ferretti, Monni, Moneti, D'Andrea, Valenzi, Bolettieri e dei deputati Nannuzzi, Savio Emanuela, Lajolo, Bertè, Covelli, Jacometti e Piccoli, nonché del presidente Delle Fave, la Commissione affronta i problemi del numero complessivo delle trasmissioni da dedicare a *Tribuna politica*, del numero complessivo delle trasmissioni da riservare ai « dibattiti sindacali » nell'ambito del programma di *Tribuna politica*, della successione dei vari tipi di trasmissione, e infine dei nuovi criteri che regoleranno le *Conferenze stampa dei segretari di partito*.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame del programma di *Tribuna politica 1967* a mercoledì 7 dicembre alle ore 11.

La seduta termina alle ore 13,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Venerdì 2 dicembre 1966, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Provincie ed Enti pubblici (1120).

2. PICARDI ed altri. — Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1498).

3. LEPORE ed altri. — Estensione agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo P.A.I. delle norme di cui al regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376 (1499).

4. VENTURI ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (1756).

5. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

6. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

7. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

8. PICCHIOTTI. — Abrogazioni e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (130).

9. BONAFINI. — Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (854).

10. MARIS e SALATI. — Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (1663).

11. STEFANELLI. — Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 285

e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1685).

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato RIGHETTI. — Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MATTARELLI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. FANELLI. — Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone (616).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. Deputati PIZZALIS; PIZZALIS e FRANCESCHINI. — Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento della scuola materna statale (1662).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Associazione nazionale vittime civili di guerra (Esercizio 1961) (*Doc. 29-2*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-75*) - (Esercizio 1963-64) (*Doc. 29-139*).

Associazioni assistenziali per ex combattenti e famiglie (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-15) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-88).

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG) (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-114).

2. Commissariato della gioventù italiana (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-54).

3. Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (Esercizi 1961-62 e 1962-63) (*Doc.* 29-91).

Istituto centrale di statistica (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 20-111).

4. Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-86) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-89) - (Esercizio 1963) (*Doc.* 29-141).

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (Esercizio 1961-1962) (*Doc.* 29-62) - (Esercizi 1962-63 e 1963-64) (*Doc.* 29-113).

Ente nazionale per le tre Venezie (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-57) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-69).

5. Unione italiana ciechi e Opera nazionale ciechi civili (Esercizi 1961 e 1961-1962) (*Doc.* 29-33).

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) (Esercizio 1960-61) (*Doc.* 29-125).

6. Ente nazionale per la protezione degli animali (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-71) - (Esercizio 1962) (*Doc.* 29-72).

7. Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di Pubblica sicurezza (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-4).

8. Enti lirici e istituzioni concertistiche (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-1).

Centro sperimentale di cinematografia (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-30) - (Esercizio 1962-63) (*Doc.* 29-74) - (Esercizio 1963-64) (*Doc.* 29-140).

Ente teatrale italiano (ETI) (Esercizio 1961-62) (*Doc.* 29-50) - (Esercizio 1962 e 2° semestre 1963) (*Doc.* 29-115) - (Esercizio 1964) (*Doc.* 29-155).

9. Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (Esercizio 1961) (*Doc.* 29-76).

3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Venerdì 2 dicembre 1966, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra (1913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (1938).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 2 dicembre 1966, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).